

ALLEGATO 1

Criteri e modalità per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza dell’evento sismico del 18 settembre 2023 nel territorio delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena.

Articolo 1 – Finalità e Ambito territoriale danneggiato di applicazione

1. Con il presente Decreto, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale in materia di contributi per i danni conseguenti ad eventi calamitosi, sono definiti i termini e le modalità per la concessione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 e comma 4, dell’O.C.D.P.C. - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - n. 1042 del 27 novembre 2023, delle **prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive** direttamente interessate dall’evento sismico del 18 settembre 2023, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Le disposizioni previste dal presente Decreto si applicano nei comuni di Brisighella, in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio ed alla frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena i cui territori sono stati interessati dall’evento sismico del 18 settembre 2023 individuati dall’art. 1 della D.C.M. del 3 novembre 2023 e successiva estensione territoriale di cui all’art. 1 della D.C.M. del 17 settembre 2024.
3. I soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine perentorio e con le modalità di cui all’articolo 5 la domanda di contributo, al fine di accedere alla misura di immediato sostegno, entro il massimale di € 30.000,00 per singola attività.
4. I contributi sono destinati alla **pronta ripresa dell’attività produttiva**, e sono riconosciuti in ragione dei danni documentati e dei costi di ripristino e di riavvio giustificati da documenti di spesa e pagamento.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e condizioni per la concessione dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi del presente Decreto sono rivolti agli **esercenti un’attività economica e produttiva**, operativa al momento in cui si è verificato l’evento calamitoso, avente sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni individuati all’art. 1 comma 2, in immobile dichiarato inagibile dopo essere stato sottoposto a verifica che abbia comportato un esito classificato “B”, “C”, “E” o “F” dalle schede AeDES, i cui beni immobili e/o mobili, strumentali all’esercizio dell’attività, sono stati danneggiati dal sisma del 18 settembre 2023. I soggetti beneficiari sono di seguito identificati:
 - imprese, singole o associate titolari delle attività economiche e produttive, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna;
 - cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”, e cooperative sociali a scopo plurimo.
2. Per l’accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per i soggetti richiedenti, le seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di

esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- d) le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0419026 del 11/08/2023, approvato dalla Commissione Europea con SA.110072. Tali imprese debbono essere iscritte come indicato alla lett. a) e attive come indicato alla lett. e) sia alla data del sisma che alla presentazione della domanda che alla concessione e liquidazione;
- e) essere attive e non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a liquidazione volontaria;
- f) di avere lo stato di regolarità contributiva e di essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL.
- g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda, dalla data dell'evento sismico fino – a pena di decadenza dal contributo – alla data di erogazione finale dello stesso.
4. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le necessarie verifiche e valutazioni.
5. In caso di più unità dell'impresa (sede legale e/o unità locali) è prevista la presentazione di un'unica domanda, fatto salvo il caso di unità danneggiate ricadenti nei territori di Comuni diversi.

Articolo 3 – Finalità e importo massimo del contributo

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e l'evento sismico di cui all'articolo 1, il contributo è concesso entro il **massimale complessivo di € 30.000,00 per singola attività** e copre le seguenti spese ammissibili:
 - a) **ripristino anche parziale, dei danni alla sede legale, alle singole unità locali o alle relative pertinenze, ove si svolge l'attività, mediante la realizzazione di interventi di funzionali alla ripresa.** Il costo dell'intervento per gli immobili evidente dal computo metrico-estimativo deve essere redatto sulla base *"Elenco dei prezzi delle opere pubbliche"* vigente e approvato dalla Giunta regionale fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato I.7, Sezione III, articolo 31. Il costo dei lavori comprende

le seguenti opere ammissibili:

- le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza;
- le opere edilizie sull’edificio inquadrate nel rispetto della normativa vigente; ;
- le finiture, ove oggetto di danneggiamento o connesse agli interventi sulle strutture;
- la riparazione o rifacimento, ove danneggiati e non recuperabili, degli impianti esistenti alla data del sisma;
- i costi della sicurezza previsti dal PSC, che sono esposti in modo analitico e determinati con le modalità di cui al punto 4 dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008; non rientrano tra i costi della sicurezza del PSC (quindi non vanno inseriti analiticamente nel computo metrico estimativo dell’intervento) gli oneri della sicurezza e cioè quelli derivanti dalle attività che l’impresa esecutrice dei lavori deve porre in essere per legge, a prescindere dallo specifico contratto d’appalto, e che sono genericamente riconosciuti come costi generali d’impresa.

- b) **ripristino, sostituzione di beni mobili registrati, arredi macchinari o attrezature, distrutti o danneggiati**, ubicati all’interno della sede di cui alla lettera a), strettamente connessi con la ripresa dell’attività, a condizione che tali beni facciano capo all’esercente della stessa, ivi compresi costi di smaltimento;
- c) **acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati** ubicati all’interno della sede di cui alla lettera a), e non più utilizzabili, strettamente connessi con la ripresa dell’attività, ivi compresi costi di smaltimento;
- d) **delocalizzazione temporanea dell’attività in altro immobile o altra soluzione temporanea**, qualora l’immobile in cui era esercitata l’attività sia stato distrutto o dichiarato inagibile, allo scopo di consentire la più rapida ripresa dell’attività medesima. I costi ammissibili comprendono:
- costi di affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea, Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone (se quest’ultimo è di importo superiore).
 - Costi di trasloco verso la sede temporanea ed eventuali costi di trasloco per il rientro nell’immobile danneggiato a fronte di ripristino;
 - Costi relativi ad eventuali spese di adeguamento degli impianti e dei locali individuati per la delocalizzazione alle normative vigenti, ivi compresi costi correlati al rilascio di certificazioni/conformità che si rendessero necessarie;
 - Costi di allaccio delle utenze.

Anche in presenza di contratti di locazione di durata superiore, verranno riconosciute le sole spese sostenute o da sostenersi entro i termini di cui al successivo articolo 7.

2. Gli immobili per cui è possibile accedere al contributo sono quelli che, fin dalla data dell’evento sismico, l’impresa, per l’esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato).
3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia presentata da soggetto esercente attività di impresa alla data del sisma nell’immobile in quanto usufruttuario/affittuario/comodatario che dichiara di accollarsi la relativa spesa, alla domanda va allegata l’autorizzazione ad eseguire gli interventi sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa proprietaria dell’immobile o dalla persona fisica proprietaria dell’immobile, corredata da copia di un suo documento di identità in corso di validità.
4. Nel caso di unità immobiliari sede di un’attività economica e produttiva danneggiate dal sisma all’interno di edifici comprendenti anche altre unità immobiliari di altri proprietari, non già oggetto di atto di concessione di contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 6 del 18 gennaio 2024 e ss.mm.ii., il beneficiario per poter eseguire interventi che interessano anche le parti comuni dell’edificio deve essere appositamente

autorizzato ad eseguire i lavori con le maggioranze previste dal codice civile. La deliberazione o il verbale dovranno essere allegati all'istanza di contributo.

5. Il costo dell'intervento ammissibile di cui al comma 1 riferito all'importo dei danni valutati e quantificati nella Relazione asseverata e relativo computo metrico è riconosciuto al netto di eventuali risarcimenti assicurativi per danni da eventi sismici o dei contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di altro ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità.
6. La valutazione dei danni ai beni mobili registrati e ai beni mobili di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) da effettuarsi tramite relazione asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento sismico, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento sismico; in caso di riparazione, occorre considerare il costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, la spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, si considera la differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.
7. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.
8. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende altresì:
 - a. le spese tecniche per la redazione delle perizie asseverate, la progettazione e direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e la gestione della pratica, che non potranno essere riconosciute in misura superiore al 10% (oltre oneri fiscali e previdenziali) dell'importo dei lavori al netto dell'aliquota I.V.A. di legge e degli altri costi determinati e riconosciuti (eventuali eccedenze rimarranno a carico del beneficiario);
 - b. le indagini e le prove di laboratorio tecniche (necessarie anche ai fini della redazione del progetto), se eseguite, le cui spese saranno comunque riconosciute all'interno dello stesso limite di cui alla precedente lettera a).
9. I contributi di cui al presente Decreto possono essere concessi anche nei casi di lavori già eseguiti/spese già sostenute o in corso alla data di pubblicazione del presente, se rispettate le prescrizioni e gli obblighi ivi previsti, compresi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti.

Articolo 4 – Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva e spese non ammissibili

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
 - a. le pertinenze che non siano funzionali all'esercizio dell'attività;
 - b. immobili, o loro porzioni, realizzati in assenza o totale difformità dal titolo edilizio, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis “Tolleranza” della L. R. n. 23/2004.
 - c. i fabbricati che, alla data dell'evento sismico, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per

- i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- d. i fabbricati che, alla data dell'evento sismico, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - e. i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.
2. Sono inoltre esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) ***"di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato"*** afferenti a unità immobiliari in condominio già oggetto di atto di concessione di contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 6 del 18 gennaio 2024 e ss.mm.ii., in virtù delle condizioni di cui all'art. 2 comma 5 del medesimo Decreto n. 6/2024.
 3. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata dalla documentazione prevista nei precedenti commi.
 4. Non sono considerate ammissibili le domande relative ad attività produttive il cui esercizio non sia stato riattivato o non possa essere riattivato o recuperato nemmeno a seguito della completa realizzazione degli interventi per i quali viene richiesto il contributo.
 5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

Articolo 5 – Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono depositare, a pena di irricevibilità, **entro il termine perentorio del 30 maggio 2025**, apposita istanza di contributo diretta al Comune ove è ubicata la sede legale o l'unità locale danneggiata dagli eventi sismici. L'istanza è redatta e depositata esclusivamente mediante modulistica predisposta dal Commissario delegato.
2. L'istanza, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R n. 445/2000, utilizzando modulistica predisposta dal Commissario delegato con allegato copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità, deve indicare:
 - a. un domicilio digitale a cui inoltrare tutte le comunicazioni relative al procedimento sino alla scadenza del termine di vigenza degli obblighi assunti dal beneficiario di cui all'art. 11. È fatto onere al soggetto istante comunicare tempestivamente eventuali variazioni per tutta la durata del procedimento e sino alla scadenza del termine di vigenza degli obblighi assunti dal beneficiario di cui all'art. 11. Resta inteso che il Commissario delegato non può essere ritenuto responsabile di eventuali malfunzionamenti o del mancato ricevimento delle comunicazioni;
 - b. il titolo giuridico in virtù del quale il soggetto presenta l'istanza;
 - c. la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 (tipologia di impresa, identità del legale rappresentante, regolarità del titolo d'uso della sede dell'attività, stato di regolarità contributiva);
 - d. l'operatività dell'attività alla data del sisma del 18 settembre 2023;
 - e. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, della gestione della pratica

- e del coordinamento della sicurezza;
 - f. l'importo dei costi d'intervento distinti come da art. 3 comma 1 lettere a), b), c) d), nonché le spese tecniche (compreensive di oneri previdenziali) distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA se non recuperabile;
 - g. l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto mediante attestazione della compagnia assicurativa in ordine alla descrizione dell'evento che ha causato i danni e all'indennizzo riconosciuto;
 - h. gli estremi e la categoria catastali, la destinazione d'uso, il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà di ciascuna unità immobiliare da ripristinare;
 - i. coordinate bancarie del soggetto beneficiario;
 - j. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - k. dichiarazione che per le spese oggetto dell'istanza non sono stati concessi contributi ai sensi del Decreto n. 6 del 18 gennaio 2024 e ss.mm.ii., o ottenute altre provvidenze da enti pubblici;
3. La domanda di contributo è sottoscritta ed inviata al Comune dal titolare o legale rappresentante. Qualora il soggetto interessato intendesse inviare la domanda di contributo da esso sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Commissario delegato di cui al comma 4 lett. a); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.
4. All'istanza devono essere allegati in modalità asseverata:
- a) procura speciale (integrata nella modulistica predisposta dal Commissario delegato) con cui: il soggetto beneficiario sottoscrive per presa visione la documentazione presentata, conferisce l'incarico al professionista e autorizza all'utilizzo informatico dei propri dati personali, mentre il professionista progettista dichiara di agire in rappresentanza dei soggetti titolari firmatari e che gli elaborati inoltrati sono stati previamente visionati dai proprietari;
 - b) Relazione asseverata di cui al successivo comma 6, a firma di tecnico abilitato, attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico, la finalità e la idoneità del ripristino funzionale ai fini della pronta ripresa dell'attività produttiva.
 - c) documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e/o dai prodotti;
 - d) relativamente a interventi su immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), descrizione progettuale dei lavori da realizzarsi corredata dal quadro fessurativo e dal computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta regionale. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36., Allegato I.7, Sezione III, articolo 31. indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta, più gli oneri previdenziali e l'IVA;
 - e) relativamente a interventi per beni mobili registrati e beni mobili di cui all'articolo 3, comma 1, lett.b), relazione contenente le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3, risalente alla data dell'evento sismico nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove

- esistenti. Corredare con una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;
- f) relativamente a interventi per riacquisto di scorte e/o prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, lett.c), relazione contenente le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3, risalente alla data dell'evento sismico compresa relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e non riutilizzabili e il dettaglio dei relativi costi;
- g) relativamente a interventi di delocalizzazione temporanea dell'attività in altro immobile o altra soluzione temporanea di cui all'articolo 3, comma 1, lett.d): una relazione descrittiva delle modalità della delocalizzazione temporanea allo scopo di consentire la più rapida ripresa dell'attività comprensiva di descrizione dei relativi costi. Corredare la documentazione con eventuali contratti di locazione di altro immobile o noleggio per soluzione temporanea; documentazione afferente a costi di trasloco, allaccio utenze, pulizia locali, adeguamento impianti/locali.
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo PEC da questi indicato nella domanda.
6. La Relazione Asseverata da allegare all'istanza di cui al comma 4 lett. b) deve:
- essere redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio;
 - descrivere l'attività del richiedente nella sede legale/unità locale danneggiata;
 - identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando se è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero se, alla data dell'evento sismico, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre se l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;
 - attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni descritti e l'evento sismico, descrivendo l'impatto del terremoto sulla sede legale/unità locale ed individuando cosa è stato danneggiato fornendo documentazione fotografica degli impatti dell'evento sismico subito;
 - descrivere gli interventi necessari per consentire la ripresa dell'attività presso la sede legale/unità locale danneggiata, identificando la tipologia di intervento cui afferiscono i costi oggetto di istanza rispetto all'art. 3 comma 1 lett. a), b), c) ovvero d). Identificare eventuali interventi per consentire la ripresa dell'attività produttiva già eseguiti e/o in corso di esecuzione oggetto dell'istanza, fornendo documentazione fotografica corrispondente;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con le disposizioni del presente Decreto, allegando relativi giustificativi di spesa quietanzati;
 - nel caso di interventi già eseguiti e completati descrizione dello stato dell'attività presso la sede legale/unità locale danneggiata a seguito dello svolgimento degli interventi resisi necessari indicando se la ripresa è stata totale o parziale.

Articolo 6 – Istruttoria, concessione del contributo e raccordo con il procedimento edilizio

1. I Comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di avvio del procedimento, previa verifica dei

requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine:

- alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente a quanto disposto da art. 1;
- alla completezza/regolarità della documentazione allegata alla domanda;
- alla sussistenza dei requisiti dichiarati dal soggetto danneggiato ai sensi dell'art. 2;
- alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione asseverata e l'evento sismico del 18 settembre 2023;
- assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 4;
- alla rispondenza degli interventi proposti allo scopo di consentire la più rapida ripresa dell'attività medesima e nel caso di interventi su immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), laddove presente, conseguendo la revoca dell'ordinanza di sgombero;
- alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, nel rispetto dell'elenco delle spese ammissibili e del contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dall'art. 3 comma 1.

In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e il Comune provvede a formulare richiesta di chiarimenti al soggetto interessato, concedendo un termine pari a 30 giorni per il relativo riscontro.

2. Laddove necessario in base alla tipologia di interventi previsti, il Beneficiario acquisisce autonomamente presso lo Sportello Unico dell'edilizia competente per territorio, il necessario titolo edilizio previsto ai sensi della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., nonché procede al deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. n. 19/2008 e s.m.i... A tal fine è possibile avvalersi delle deroghe e delle disposizioni semplificate previste dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023.
3. Nel caso in cui i beneficiari abbiano già dato luogo all'inizio dei lavori e/o alla conclusione degli stessi, il Comune nel corso della stessa istruttoria, verifica la compatibilità edilizia e urbanistica degli interventi in progetto e relativo titolo edilizio necessario ivi compreso l'accertamento della regolarità urbanistica e catastale dell'immobile prima di approvare l'istanza di contributo.
4. Nel caso di interventi su immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) le eventuali sanatorie per le parziali difformità e le attestazioni delle tolleranze costruttive devono essere presentate nell'ambito dei titoli abilitativi richiesti per gli interventi di ripristino, e l'accertamento della regolarità urbanistica catastale ed edilizia dell'immobile, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, dovrà essere obbligatoriamente conseguita prima dell'erogazione del contributo. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al periodo precedente non trova applicazione e, di conseguenza, non va accertata per gli interventi di ripristino che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia.
5. Al termine dell'istruttoria, il Comune, approvate le istanze, verificata la congruità della stima economica degli interventi e stabilito il contributo massimo concedibile, ne dà comunicazione entro il **30 settembre 2025** al Commissario delegato ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione e trasferimento dell'importo complessivo delle risorse all'amministrazione Comunale stessa, come meglio dettagliato al comma successivo.
6. Il Commissario delegato adotta l'atto di concessione e trasferisce al Comune l'intero importo del contributo concesso entro il termine dello stato di emergenza del **3 novembre 2025**.
7. I Comuni, ricevuto il contributo erogato dal Commissario delegato, provvederanno alla liquidazione direttamente su IBAN del conto corrente indicato in domanda ed intestato al soggetto beneficiario secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8.

Articolo 7 - Esecuzione

1. Entro il **30 aprile 2026** i lavori ed il programma degli interventi devono essere ultimati, dandone comunicazione attraverso apposita comunicazione agli organi competenti e nel medesimo termine deve essere presentata al Comune la domanda di pagamento a saldo ai sensi dell'art. 8 comma 3 o comma 4 a pena di decadenza del contributo concesso.
2. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti dal comma 1, il Commissario delegato procede alla revoca integrale del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario del contributo, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8 – Erogazione del contributo

1. Successivamente alla concessione del contributo, una volta trasferiti i fondi corrispondenti dal Commissario delegato, il Comune eroga un primo anticipo nella misura del 50% del contributo concesso.
2. Per il soggetto beneficiario è possibile procedere alla richiesta di un secondo anticipo pari ad un ulteriore 40% del contributo concesso previa presentazione di istanza redatta su modulistica predisposta dal Commissario delegato comprensiva di:
 - a. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture di importo complessivamente non inferiore all'anticipo, se già erogato, o comunque pari almeno al 50% del contributo concesso, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
 - b. nel caso di interventi su immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a): stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori sulla base dei prezzi effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati;
 - c. nel caso di interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), c), d): asseverazione del tecnico incaricato dall'impresa attestante l'avanzamento del programma di ripristino per il riavvio dell'attività;
 - d. Documentazione fotografica.
3. Il saldo del contributo è erogato successivamente alla presentazione di apposita richiesta redatta secondo la modulistica predisposta dal Commissario delegato, corredata da tutta la documentazione tecnica ed economica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi e le spese sostenute. A tal fine dovranno essere allegate:
 - a) dichiarazione finalizzata a documentare il raggiungimento delle condizioni necessarie **per la pronta ripresa dell'attività produttiva (parziale o totale)**, ivi compreso la revoca dell'ordinanza di sgombero laddove presente, nel caso in cui non sia prevista la delocalizzazione temporanea dell'attività;
 - b) nel caso di interventi su immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a): consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati firmato dal Direttore dei Lavori;
 - c) nel caso di interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), c), d): asseverazione del tecnico incaricato dall'impresa attestante il completamento del programma di ripristino per il riavvio dell'attività oggetto di concessione;
 - d) documentazione fotografica comprovante l'esecuzione ed il completamento degli interventi,
 - e) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli

Organi di controllo. Qualora la spesa da sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà il Commissario delegato e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

4. Nel caso in cui non vengano richiesti o erogati anticipi ai sensi dei commi 1 e 2, il soggetto beneficiario può procedere con la richiesta di erogazione del saldo del contributo in soluzione unica.
5. La documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 dovrà essere presentata al Comune, che ne verifica la completezza e regolarità, con riferimento a:
 - a. Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati dal Beneficiario (comma 1, 2, 3);
 - b. verificare la completezza/regolarità della documentazione allegata alla domanda (comma 1, 2, 3)
 - c. verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
 - d. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione (comma 2, 3);
 - e. verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato (comma 2, 3);
 - f. verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico bancario (comma 3).
6. Qualora nell'esecuzione delle opere vi siano modifiche/variazioni delle lavorazioni, delle quantità e dei costi rispetto al progetto previsto e ritenuto congruo ed ammissibile in sede di concessione:
 - il tecnico che ha redatto la Relazione asseverata dovrà evidenziare la presenza delle medesime nel SAL/SALDO presentato mediante relazione tecnica firmata digitalmente atta a giustificare e motivare:
 - ✓ la necessarietà delle medesime in relazione ai danni cagionati dal terremoto, al progetto ed alla finalità di riavvio dell'attività economica produttiva;
 - ✓ che tali variazioni rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 3 e non si configurano come riproposizione di costi già non ammessi in sede di istruttoria o assimilabili agli stessi;
 - ✓ l'osservanza delle norme in campo edilizio, sismico, sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché alla normativa europea sugli Aiuti di Stato.
- I costi corrispondenti a modifiche/ variazioni delle lavorazioni e delle quantità saranno specifico oggetto di verifica ai sensi del precedente comma 5 lett. c) e d) e non è prevista la rideterminazione in aumento del contributo concesso.
7. Nell'atto di concessione dei contributi, i Comuni dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) che verrà acquisito specificamente in relazione alla singola istanza, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 6 e 7 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023.
8. In caso di utilizzo parziale dei contributi concessi, ad esito dell'erogazione del saldo, i Comuni restituiscono sulla contabilità speciale del Commissario delegato le eventuali somme non utilizzate.
9. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta del Comune o del Commissario delegato, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo, nonché a consentire l'accesso al personale incaricato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Articolo 9 – Supporto all'istruttoria

1. Ai fini dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 8 comma 5, i Comuni qualora non

dispongano di personale tecnico adeguato che possa efficacemente gestire i procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del presente Decreto, ovvero siano impossibilitati alla gestione di detti procedimenti, possono avanzare al Commissario delegato specifica richiesta, al fine di fornire supporto tecnico al proprio responsabile del procedimento per la fase istruttoria di propria competenza; il Commissario, a tal fine, si avvale dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni.

Articolo 10 – Cessazione dell’attività o trasferimento della proprietà dell’azienda

1. L’impresa che ha cessato l’attività o trasferito la proprietà dell’azienda ad altra impresa **dopo l’evento sismico non ha titolo a presentare la domanda** di contributo né ha titolo a presentarla l’impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L’impresa che ha cessato l’attività o trasferito la proprietà dell’azienda ad altra impresa **dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo** eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:
 - la proprietà sia stata trasferita all’impresa che alla data dell’evento calamitoso esercitava la propria attività nell’azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell’impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l’azienda senza cessare l’attività.

Articolo 11 - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Il soggetto beneficiario, una volta concesso il contributo assume l’obbligo di:
 - a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.
 - b) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nel presente Decreto;
 - c) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente Decreto;
 - d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito per tutta la durata del procedimento;
 - e) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi procedura amministrativa o giudiziale riguardante l’immobile finanziato;
 - f) le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione del contributo stesso; tale obbligo non si applica alle fatture emesse prima dell’attribuzione del codice unico di progetto (CUP), in tali casi i beneficiari dovranno garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato.
2. La violazione del presente articolo costituisce causa di revoca del contributo, ed in caso di contributo in tutto o in parte erogato, i contributi già liquidati devono essere restituiti al Commissario delegato insieme agli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.
3. Il contributo sarà revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:
 - a) le dichiarazioni rese non risultano veritieri;

- b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
- c) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati, di cui all'art. 7;
- d) il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione nei termini stabiliti.

Articolo 12 – Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme in campo edilizio e sismico, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della L.R. n. 15/2013 e può essere svolta anche dal personale tecnico, dei Comuni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica.
2. Il Commissario delegato, che si avvale a tal fine dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni, può predisporre dei controlli in loco tesi a verificare l'effettiva sussistenza dei lavori per i quali è stato concesso il contributo.

Articolo 13 – Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente Decreto sono concessi ai sensi ed in ottemperanza alle disposizioni previste dai regolamenti di seguito citati applicabili in base al settore di riferimento e pertanto:
 - a) Beneficiario identificato come impresa ovvero “impresa unica”: nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - b) Beneficiario identificato come microimpresa, piccola o media impresa (PMI) attiva nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato nel rispetto del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0419026 del 11/08/2023, pubblicato sulla G.U. n. 243 del 17/10/2023 e approvato dalla Commissione Europea con SA.110072;
 - c) I beneficiari non rientranti nella definizione di PMI e che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel rispetto del Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 e dalle successive modifiche del Regolamento (UE) 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
2. I contributi “de minimis” di cui al presente provvedimento sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, inclusi i contributi concessi sulla base del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 18 gennaio 2024, ed ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento.
3. I contributi concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 in base la regime SA.110072 sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, inclusi i contributi concessi sulla base del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 18 gennaio 2024, ed ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo rispetti quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste n. 0419026 del 11/08/2023, pubblicato sulla G.U. n. 243 del 17/10/2023.

4. Le strutture della Regione Emilia-Romagna, a supporto dello scrivente Commissario delegato, assicureranno gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza alle disposizioni previste dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*” sia con riferimento alla comunicazione del regime di aiuti, che alle relazioni annuali da trasmettere alla Commissione Europea.

Articolo 14 - Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione del presente Decreto, stimato in 660.000,00 euro, si provvederà a valere sulle risorse di cui alla D.C.M. del 3 novembre 2023 integrata dalla D.C.M. 17 settembre 2024, come disposto all'art. 12, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023.
2. Nel caso di istanze di contributo eccedenti la disponibilità finanziaria di cui al comma precedente, la concessione dei finanziamenti verrà sospesa ed il Commissario delegato ne darà apposita evidenza ai Comuni di cui all'art. 1 comma 2, provvedendo a rappresentare l'ulteriore fabbisogno al Dipartimento nazionale della protezione civile nell'ambito della cognizione dei fabbisogni ulteriori di cui all'art. 8 dell'O.C.D.P.C. n. 1042 del 27 novembre 2023.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto Regolamento).
3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 16 - Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito web della Regione Emilia-Romagna.
2. La pubblicazione del presente Decreto e di tutti gli atti generali e di programmazione relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.